

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 55 DEL 05-06-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 270**

**OGGETTO: LEGGE N. 281/1991 E L.R. N. 10/1997 - ATTIVITA' DI CUSTODIA E
MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LEGA
NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI CAMERINO ED EX A.S.U.R. 10
DI CAMERINO - TRIENNIO 2020/2021/2022.**

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno, nel
proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi
di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per
l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili
degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo
"Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1
del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le
funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Premesso che:

- ✓ questo Comune non dispone di una struttura idonea per ospitare i cani randagi e
abbandonati catturati nel proprio territorio;
- ✓ in mancanza di un canile pubblico da adibire a rifugio dei cani randagi catturati
nell'ambito del territorio dell'Unità Sanitaria Locale n.20 di Camerino, la U.S.L. N.20
fino al 31/12/1994 aveva stipulato apposita convenzione (rep.n.41 del 28/2/1994) con la
Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Camerino;
- ✓ la U.S.L. N.20 di Camerino con nota prot.n.23177/94 faceva presente di non poter
sostenere a partire dall'anno 1995 le spese per la custodia dei cani randagi per un
periodo superiore a due mesi e che, quindi, la spesa necessaria oltre il sessantesimo
giorno dalla cattura doveva essere sostenuta dal Comune nel cui territorio i cani
venivano catturati;

Vista la legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo";

Vista la L.R. n. 10 del 20.01.1997 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del
randagismo";

Vista la delibera n. 122 del 4.12.2013 con la quale la Giunta comunale aveva espresso l'indirizzo di affidare il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale;

Vista la propria determina n. 98 (n. 400 R.G.) del 30.10.2017 con la quale si è stabilito di affidare alla Lega Nazionale per la difesa del cane sezione di Camerino il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale per gli anni 2017, 2018 e 2019, regolato da apposita convenzione stipulata tra le parti;

Tutto ciò premesso;

Ravvisato che il servizio è stato regolarmente svolto e che la Lega Nazionale per la Difesa del cane di Camerino ha continuato a garantire la custodia ed il mantenimento dei cani anche per l'anno 2020, atteso che il fenomeno dell'abbandono degli animali ed il conseguente randagismo è in continuo aumento, anche alla luce degli eventi sismici del 2016;

Ravvisata quindi l'opportunità di stipulare apposita convenzione con la Lega Nazionale per la difesa del cane sezione di Camerino per il triennio 2020/2021/2022;

Preso atto che la Lega nazionale per la Difesa del cane di Camerino, sentita per le vie brevi, si è resa disponibile a continuare il servizio di cui trattasi agli stessi patti e condizioni di quello svolto per il triennio appena conclusosi;

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1314 del 15.09.2012 avente ad oggetto "Determinazione tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private";

Visto che l'A.V.C.P. ha assegnato il seguente CIG: ZEC2D38FFF;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di dare atto che la Lega Nazionale per la difesa del cane sezione di Camerino ha continuato a garantire il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi anche nel corso dell'anno 2020;
- 3) di affidare alla Lega Nazionale per la difesa del cane sezione di Camerino il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale per gli anni 2020, 2021 e 2022 che sarà regolato da apposita convenzione da stipularsi tra le parti;
- 4) di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente che disciplina le modalità ed i costi per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di questo Comune, secondo le normative in premessa citate;
- 5) di dare atto che la spesa presunta (determinata dal numero variabile dei cani ospitati) per ciascun anno quantificata in euro 4.000,00 iva inclusa, sarà imputata al cap. 1370 del bilancio 2020, 2021 e 2022 Cod.Bil. 13.07-1.03.02.15.011 in cui sarà prevista la necessaria

- disponibilità;
- 6) di delegare il M.llo Carboni Riccardo responsabile della polizia municipale, per tutti i successivi adempimenti inerenti e successivi alla stipula della convenzione.

COMUNE DI USSITA
PROVINCIA DI MACERATA

**CONVENZIONE CON LA SEZIONE DI CAMERINO DELLA LEGA NAZIONALE
PER LA DIFESA DEL CANE E LA EX A.S.U.R. N. 10 PER ATTIVITA' DI
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
PERIODO: 1.1.2020-31.12.2022**

L'anno, il giorno del mese di, nella Residenza Municipale del Comune di Ussita con sede in Piazza XI Febbraio, 5 62039 Ussita C.F. 81001810431,

TRA

- la sig.ra Romina Cecola, nata a Pievebovigliana il 2.07.1973 la quale agisce in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e quindi in nome e per conto del Comune di Ussita;

E

- la Dott.ssa Ania Pettinelli, nata a Matelica (MC) il 09/04/1984, Presidente della Lega Nazionale Difesa del Cane – Sezione di Camerino e Matelica, che dichiara di agire in nome e per conto della predetta Associazione, avente sede a Camerino (MC), località Meccano n. 12 – P. IVA n. 09431270157;

PREMESSO:

CHE i Comuni singoli o associati debbono provvedere, ai sensi delle disposizioni legislative di cui alla Legge 281 del 14/08/1991 e della L.R. n. 10 del 20/01/1997, all'attività di custodia e mantenimento dei cani randagi;

CHE, nell'ambito del territorio comunale, non esiste idonea struttura per l'attività di cui sopra; CHE la Sezione di Camerino della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che ha provveduto a tutt'oggi, giusti precedenti incarichi avuti dall'ex ASL n. 10, all'attività in parola, è l'unica disponibile a collaborare per una fattiva soluzione del problema;

CHE con determina A.G. n. (n. R.G.) del si è provveduto ad affidare alla predetta Lega il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi per conto del Comune di Ussita per gli anni 2020, 2021 e 2022 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO,
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

NATURA DELL'INCARICO

Il Comune di Ussita affida il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nell'ambito del territorio comunale alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Camerino – ed affidati alla stessa Associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, in stretta collaborazione con il Servizio Veterinario della competente ex A.S.U.R. n. 10. L'Associazione si impegna, allo scopo, a mettere a disposizione, per garantire il servizio, idonee strutture dove possano essere ricoverati i cani di che trattasi.

ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

La Lega Nazionale per la Difesa del cane si impegna, in particolare, a provvedere alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi provenienti dal Comune di Ussita, previa sottoscrizione della presente convenzione.

Nel caso si dovessero rendere necessari ulteriori affidamenti di animali randagi che venissero accalappiati nell'ambito del territorio comunale, l'Associazione s'impegna, compatibilmente con la ricettività della struttura adibita al servizio, a provvedere alla loro custodia, previo avviso al Comune e sua espressa autorizzazione. La durata di detenzione del cane è a tempo indeterminato.

ART. 3

CORRISPETTIVO

Il Comune, per gli anni 2020, 2021 e 2022, si impegna a corrispondere all'Associazione in oggetto la somma giornaliera di € 2,10 (euro due/10) + IVA per ogni animale custodito di età inferiore agli 8 anni, e di € 2,29 (euro due/29) + IVA per ogni animale custodito di età superiore agli 8 anni facente capo al Comune stesso, (così come stabilito dalla delibera della Giunta regionale delle Marche n. 1314 del 15.09.2012), salvo variazioni delle tariffe minime e massime regionali che dovessero intervenire nel periodo compreso dalla Convenzione.

Il suddetto corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione, da parte dell'Associazione, di fattura attestante le presenze effettive registrate nel corso di suddetto semestre, regolarmente controfirmata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'ex A.S.U.R. n. 10.

Non sono a carico del Comune, ma della A.S.U.R. le spese di trasporto del cane catturato, nonché le spese per eventuali interventi di carattere veterinario per la cura degli animali ospitati.

Viene altresì fissata la cifra di € 33,33 per lo smaltimento delle spoglie di ognuno dei cani registrati nel Comune che dovesse venire a mancare.

ART. 4

DURATA

La presente convenzione ha validità di tre anni a partire dal 1^a gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Non è consentito il tacito rinnovo, che potrà comunque essere concesso, ricorrendone le condizioni di legge, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Municipale per uguale o minore periodo.

L'Associazione Difesa del Cane, con la firma della presente convenzione, riconosce esplicitamente al Comune l'anticipato recesso, previo preavviso di almeno due mesi, qualora dovessero intervenire disposizioni legislative regolanti la materia oggetto della presente convenzione, oppure qualora le varie Amministrazioni pubbliche interessate decidano di stipulare un'unica convenzione. Tale anticipato recesso viene espressamente riconosciuto al Comune qualora, nell'ambito della A.S.U.R., venisse realizzata apposita struttura.

ART. 5

SPESE

Tutte le spese eventualmente inerenti alla presente convenzione sono poste a carico del Comune. La stessa, riguardando prestazioni rese in regime d'IVA, sarà sottoposta a registrazione unicamente in caso d'uso, richiedendo le previste agevolazioni.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
ROMINA CECOLA

IL PRES. LEGA DIFESA DEL CANE
ANIA PETTINELLI

OGGETTO: LEGGE N. 281/1991 E L.R. N. 10/1997 - ATTIVITA' DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI CAMERINO ED EX A.S.U.R. 10 DI CAMERINO - TRIENNIO 2020/2021/2022.

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA